



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|----------|---------|----------|----------------------|
| 1) Dott. | Filippo | Lamanna |Presidente rel. |
| 2) Dott. | Marco | Valecchi |Giudice |
| 3) Dott. | Nicola | Tritta |Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso depositato in data 12.1.2015 con cui la società WEBERT S.r.l., con sede legale in Maggiora, via M.F. Beltrami n. 11, ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma, termine fissato dal Tribunale al 30.4.2015 e poi prorogato al 29.6.2015;

RILEVATO CHE

- nel termine conclusivamente assegnato dal Tribunale la ricorrente ha depositato il piano (contenente anche la proposta) e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione, concernente l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la domanda prevede, nella prospettiva di un realizzo in sede liquidativa, previa intermedia affittanza della azienda, pari ad euro 6.876.945,00, il pagamento integrale dei crediti



prededucibili e dei credi con prelazione (Euro 5.799.299,00, di cui euro 1.220.225 per le prededuzioni) nonché, nella misura del 16,2% dei creditori chirografari non suddivisi in classi; il tutto entro tre anni dalla data di ammissione al concordato preventivo;

- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.; nonché relazione ex art. 160, comma 2, l.fall.;
- g) ulteriore documentazione esplicativa;

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Novara;

- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. ;

- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;

- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti – sia pure per stretta sufficienza - i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più



analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale), ancorchè l'attestatore non abbia molto motivato sui criteri utilizzati per indicare i valori di attivo e passivo; tale riscontro parzialmente positivo non esclude però la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri e rettifichi la proposta eliminando alcune residue criticità che, se per il momento il Tribunale reputa di considerare non immediatamente ostative all'ammissione, potrebbero invece certamente impedire l'omologazione (tra l'altro viene chiesta contestualmente con il ricorso un'immediata autorizzazione: a) ad affittare l'azienda a certe condizioni contrattuali; b) a firmare un addendum relativo ad un accordo con un consulente aziendale; c) a stipulare un accordo conciliativo con le maestranze; d) alla prosecuzione dei pagamenti verso Equitalia; istanze di autorizzazione che implicano tutte la previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, per il che la relativa deliberazione viene rinviata, e che esigono comunque un'attenta valutazione della congruità delle offerte di affitto e vendita per decidere circa l'apertura al mercato per spuntare prezzi eventualmente migliori; inoltre viene proposto come liquidatore giudiziale l'Amministratore Unico, che versa però, come tale, in evidente situazione di incompatibilità per conflitto d'interessi);

- alla stregua pertanto delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano – sia pure con le avvertenze appena dette, circa le criticità di eliminare in corso di procedimento - le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

Per Questi Motivi

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società WEBERT S.r.l., con sede legale in Maggiore, via M.F. Beltrami n. 11;
- 2) delega alla procedura il Presidente, dott. Filippo Lamanna;
- 3) nomina un commissario giudiziale nella persona della rag. Cinzia Marnati;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 15.10.2015 ore 12.30 avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;
- 5) dispone:
 - che il Commissario Giudiziale provveda:
 - a) a dare il suo parere sulle istanze di autorizzazione contenute nel ricorso di concordato preventivo entro 10 gg. da oggi;
 - b) a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il giorno 1.9.2015, insieme : a copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; al suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); all'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; all'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;



c) a depositare sia in forma digitale in via telematica, sia in forma cartacea in cancelleria, la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), L.F., la somma di € 60.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso il Banco Popolare, sede della filiale di Novara;

- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sui quotidiani "La Stampa", "Repubblica" e "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito www.tribunale.novara.it e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, L.F. .

Così deciso in Novara, in data 6 luglio 2015

Il Presidente

(dott. Filippo Lamanna)

